



COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

DECORATO CON MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE

C.a.p.: 81030 – Tel/Fax : 0823 856517 – Pec: poliziale.cannelloarnone@asmepec.it

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n° 38 del 21/9/2018

OGGETTO: regolamentazione traffico veicolare in via Settembrini, via Giovanni XXIII, via A. De Gasperi, via Gen. Branco.

II COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che da verifiche e sopralluogo effettuati, in particolare in determinate fasce d'orario, coincidenti con l'entrata e l'uscita dalla scuola degli alunni, docenti e personale ATA, su via Settembrini, è stato rilevato un intenso traffico veicolare che impedisce il normale deflusso pedonale;

Dato Atto che il traffico veicolare potrebbe creare situazioni di pericolo per il transito dei passanti, ed in particolare degli alunni che devono attraversare nei pressi delle varie intersezioni esistenti sulla via Settembrini;

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di garantire una maggiore sicurezza della circolazione veicolare e pedonale a salvaguardia della privata e pubblica incolumità;

Visto l'articolo 7 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

Il senso unico di marcia lungo via Settembrini, dall'incrocio con via Maria SS. Delle Grazie sino all'incrocio con la via E. Fieramosca;

il senso unico di marcia, da via A. de Gasperi sino all'incrocio con via Giovanni XXIII

il divieto di accesso in via Gen. Branco dall'altezza del parcheggio di p.zza Gen. Branco fino all'incrocio con via Settembrini;

il senso unico di marcia dall'incrocio di con via Volturno con via Giovanni XXII sino all'incrocio con la via E.Fieramosca .

Il divieto di transito lungo via Settembrini, durante il periodo scolastico, sul tratto compreso tra l'incrocio con via A.De Gasperi e sino all'incrocio con via R. Bellarmino, dalle ore 7:45 alle ore 8:30 e dalle 13:15 sino alle 14:00

ORDINA altresì

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale- Campania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120

giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Caacello ed Arnone 24/09/2018

Il Responsabile della Polizia Locale
Magg. Giuseppe Tessitore

